

**Comune di Sandrigo**  
**Revisore unico**  
**Verbale n. 26 del 10/10/2019**

SIN	CON	COMUNE di Sandrigo		
ASS	URP	Art. 4 L. 241/2001 Si trasmette per l'esecuzione.		
SEP	SPU	11 OTT. 2019		
SSD	SAS		SEP	
SSG	BIB	N° Prot	LEG	RSU

**PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA (FONDO 2019) CON I VINCOLI DI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL CCNL 21/05/2018**

La sottoscritta dott.ssa Silvia Scavazon, Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 procede al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa

**Visti:**

- la richiesta presentata allo scrivente in data xx10/2019 di esprimere il parere ai sensi dell'art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21.5.2018, secondo il quale "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo Integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso, di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro 'cinque giorni. Trascorsi o quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- l'art.40 bis del D.LGS.n. 165/2001 che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;
- il C.C.N.L. 21.05.2018 ed in particolare l'art. 67 che disciplina il fondo risorse decentrate e che stabilisce ai commi 2 e seguenti le voci che determinano sia gli incrementi stabili del fondo che gli eventuali incrementi variabili del fondo;

**Rilevato che:**

- il parere dell'Organo di Revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- la sottoscritta ha già reso un proprio parere sulla medesima materia con propri Verbali n.20 del 22.07.2019 e n. 23 del 25.07.2019;
- detti pareri si riferivano alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituito per l'anno 2019 e al Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021;

**Presa visione:**

- della Determinazione n. 390 del 22.07.2019 e n. 391 del 22.07.2019 di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituito per l'anno 2019, per una spesa complessiva pari ad € 145.172,69 ripartiti nel seguente modo:
- € 126.725,27 per risorse stabili;
- € 18.447,42 per risorse variabili;
- della pre-intesa in data 03/10/2019 tra Comune di Sandrigo, OO.SS. e R.S.U.; della Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria del 08/10/2019 redatta dal Responsabile del Servizio Segreteria-Personale ed Economico Finanziario relativa al fondo Anno 2019;

**Dato atto che:**

- la Costituzione del Fondo Risorse Decentrate risulta coerente con gli importi stanziati nel Bilancio di Previsione 2019-2021;
- l'Accordo annuale 2019 sulla destinazione delle Risorse decentrate oggetto di pre-intesa prevede l'erogazione delle somme stabili e variabili del Fondo Risorse Decentrate 2019 pari ad € 145.172,69, in applicazione del C.C.I. 2019/2021 sottoscritto il 29/07/2019 e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21/5/2018 comparto Funzioni Locali;
- il fondo 2019, tenuto conto del trattamento accessorio complessivo del personale così come determinato e compreso Segretario comunale (per quanto attiene alla maggiorazione della retribuzione di posizione) e Titolari di Posizione Organizzativa (per quanto attiene alla retribuzione di posizione e risultato), non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs 25/5/2017, n. 75;
- gli importi sopra indicati risultano compatibili con il bilancio di previsione 2019/2021;

**Conseguentemente**

- In relazione a quanto sopra esposto, il Revisore rileva che i costi derivanti dall'applicazione economica della pre-intesa relativa all'anno 2019 sono compatibili con le disposizioni del bilancio dell'Ente 2019/2021, ed attesta, che è stata rispettata la previsione normativa di cui all'art. 23 D.Lgs. n. 75/2017.

IL REVISORE UNICO  
Dott. Silvia Scavazzon  
SCAVAZZON  
17/03/152813

